

Provincia di Arezzo

Immediatamente Esecutiva

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 23 del 31-03-2011

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE

L'anno **duemilaundici** il giorno **31** del mese di **Marzo** alle ore **15:30** nella sala del Municipio si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno dietro invito diramato dal Presidente in sessione **ordinaria** ed in seduta **pubblica**.

All'appello risultano presenti i Signori:

	Pr.		Pr.
1. VIGNINI ANDREA	X	12. GENGA GIACOMO	
2. BERNARDINI ANDREA	X	13. MONACCHINI DANIELE	X
3. POLEZZI NEVIO	X	14. FUCINI SERGIO	
4. TANGANELLI LORENA	X	15. CONSIGLIO LUCIO	
5. FIOREZZONI CESARE	X	16. MEONI LUCIANO	X
6. CAPRINI GIULIANO	X	17. MANFREDI TEODORO	
7. SALVI TANIA	X	18. PULICANI ROBERTO	X
8. RICCI ALBANO	X	19. MILANI ALBERTO	
9. GUERRINI EUGENIO	X	20. ROSSI PAOLO	
10. CARINI FABIO	X	21. TORRESI RICCARDO	
11. MORONI MARCO	X		

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO GENERALE **NUZZI PATRIZIA**.

Presiede il Sig. **SALVI TANIA**.

Il Sindaco e la Presidente Salvi, che pertanto riassume la Presidenza della seduta, rientrano in aula, facendo attestare i presenti nel numero di 14.

L'Assessore alle Attività Produttive Petti illustra il provvedimento all'esame del Consiglio.

Interviene il Consigliere Pulicani, il quale chiede che sia fatto togliere dall'auto dei noleggiatori il cartello indicante la scritta "TAXI", che deve essere posizionato quando, nel veicolo, esiste un tassametro, che in questo caso non esiste.

L'Assessore Petti e l'Assessore alla Polizia Municipale Pacchini si dichiarano d'accordo sulla proposta ed assicurano che sarà individuata una dicitura idonea.

Al termine della discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI i surriportati interventi, per altro acquisiti integralmente agli atti in formato elettronico, ai sensi dell'art. 57 – comma 8 – del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29.03.2007 è stato approvato il Regolamento Comunale per il servizio di noleggio da rimessa con conducente;

Considerata la necessità di apportare delle modifiche al suddetto regolamento a seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale 16.06.2008 n. 36 "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente" come modificata dalla Legge Regionale 05.05.2009 n. 22 che regolamenta tale attività nel rispetto dei principi di cui alla Legge 11.08.2003 n. 218 "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente";

Atteso che, essendo stata attribuita alle province la competenza relativa al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della suddetta attività, si rende necessario eliminare dal vigente Regolamento Comunale in materia le norme riguardanti l'attività di noleggio con conducente mediante autobus;

Accertato inoltre che l'art. 4 della suddetta Legge Regionale, dando attuazione all'art. 2, comma 4, della legge n. 218/2003, dispone che le imprese in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus, in qualsiasi forma costituite, sono abilitate a concorrere, in tutti i comuni del territorio regionale, per il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio dei servizi di noleggio con conducente effettuati con autovettura e motocarrozzeria di cui alla legge regionale 06.09.1993, n. 67 (Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio) e che appare necessario adeguare il vigente regolamento;

Ritenuto necessario, al fine di rendere più chiari alcuni aspetti procedurali, apportare le ulteriori modifiche sotto indicate:

- - modifica art. 4 “Accesso all’attività di noleggio da rimessa con conducente e figure giuridiche di gestione” inserendo il procedimento relativo al conferimento negli organismi di cui all’art. 7 della Legge 15.01.1992, n. 21;
- - modifica art. 19 “Acquisizione del servizio” con specificazione delle modalità per lo stazionamento dei veicoli su area pubblica;
- - modifica art. 39 “Norme transitorie e finali”, con inserimento di apposite norme relative allo stazionamento ed alla modulistica;

Dato atto che in data 10 gennaio 2011 si è tenuta la riunione di concertazione con le organizzazioni di categoria Confartigianato e Confederazione Nazionale Artigianato con l’ottenimento del loro parere favorevole;

Dato atto altresì che il Regolamento è stato esaminato dall’apposita commissione consiliare nella seduta dell’11.2.2011;

Vista Legge Regionale 16.06.2008 n. 36 “Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente” come modificata dalla Legge Regionale 05.05.2009 n. 22;

Vista la Legge 11.08.2003 n. 218 “Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267/00;

Visto il Parere Favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/00 come risulta all'allegato “A” inserito nell'originale;

Dato atto che si prescinde dal parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa per l’Amministrazione Comunale;

Con n. 13 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Meoni) espressi per alzata di mano dai n. 14 consiglieri presenti;

DELIBERA

1) Di apportare al Regolamento Comunale per il servizio di noleggio da rimessa con conducente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29.03.2007 le seguenti modifiche:

1) Modifica dell’articolo 1

La rubrica dell’articolo 1 viene modificata in “*Definizione del servizio*”.

Il comma 3 dell’articolo 1 è abrogato.

2) Modifica dell’articolo 2

La rubrica dell'articolo 2 viene modificata in *"Disciplina del servizio"*.

Il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"1. Il servizio di cui all'art. 1 è svolto con l'impiego di mezzi muniti di carta di circolazione secondo le vigenti disposizioni di legge ed è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento."

Il comma 2 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per la disciplina del servizio di cui all'art. 1 è fatto riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

- a) Legge 15.01.1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";*
- b) D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 "Nuovo codice della strada";*
- c) D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";*
- d) D.M. del 20.04.1993 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per le autovetture";*
- e) Legge Regionale 06.09.1993, n. 67 "Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio" e successive modifiche ed integrazioni;*
- f) Deliberazione C.R. del 01.03.1995, n. 131 "Criteri per la redazione dei regolamenti";*
- g) Legge 11.08.2003, n. 218 "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente";*
- h) D. Lgs. 22.12.2000, n. 395 "Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali", come modificato con D. Lgs. 28.12.2001, n. 478;*
- i) D.M. 28.04.2005, n. 161 "Regolamento di attuazione del D. Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, modificato dal decreto legislativo n. 478 del 2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatore e merci";*
- l) Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto*

di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni;

m) Legge Regionale 20.01.1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”;

n) Legge Regionale 16.06.2008, n. 36 “Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”, come modificata con Legge Regionale 05.05.2009, n. 22.”.

3) Sostituzione dell’articolo 4

L’articolo 4 è sostituito dal seguente:

“Art. 4

Accesso all’attività di noleggio da rimessa con conducente e figure giuridiche di gestione

“1. L’esercizio del servizio di noleggio con conducente fino a nove posti, compreso il conducente, è subordinato alla presentazione di apposita dichiarazione di inizio attività, nei modi e nei tempi di cui al presente Regolamento.

2. I titolari dei titoli abilitativi possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall’art. 7, comma 1, della Legge 15.01.1992, n. 2, dall’art. 2, comma 4, della Legge 11.08.2003, n. 218 e dall’art. 4, comma 1, della L.R. 16.06.2008, n. 36.

3. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 7, comma 1, della Legge 15.01.1992, n. 21, i titolari di attività di servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, motocarrozzeria o veicoli a trazione animale possono:

a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all’albo delle imprese artigiane previsto dalla Legge 8.8.85 n. 443;

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente tale attività.

4. Nei casi di cui al comma 3 è consentito conferire l’attività agli organismi ivi previsti e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. In caso di recesso dai suddetti organismi, l’attività non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

5. In caso di conferimento, ferma restando la titolarità in capo al conferente, questi è tenuto a presentare all’ufficio competente i documenti sottoindicati e le attestazioni del possesso dei seguenti requisiti:

a) comunicazione scritta, in carta semplice, del conferimento del titolo a uno degli organismi previsti dalla legge cui il titolare si è associato, specificando altresì che si ritiene consentito l’esercizio del servizio ferma restando la titolarità del titolo abilitativo in capo al conferente;

b) autocertificazione attestante lo svolgimento della specifica attività di noleggio con conducente (o copia del certificato di iscrizione alla CCIAA);

c) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte dell'organismo cui è conferita l'attività (o copia della documentazione);

d) copia dell'atto di conferimento debitamente registrato;

e) autocertificazione relativa al possesso, da parte del conducente del veicolo, dei requisiti previsti dall'art. 6 della Legge n. 21/92 e dalla L.R. n. 67/1993.

6. La comunicazione, con gli estremi della registrazione al protocollo comunale, deve essere allegata al titolo abilitativo del conferente.

7. Ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge 11.08.2003, n. 218, e dell'art. 4, comma 1, della L.R. 16.06.2008, n. 36, le imprese in possesso dell'autorizzazione per il noleggio con conducente mediante autobus, in qualsiasi forma costituite, sono abilitate a concorrere per l'ottenimento del titolo abilitativo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura e motocarrozzeria.”.

4) Modifica dell'articolo 9

Dopo il comma 2 dell'articolo 19 sono aggiunti i seguenti:

“3. Nel caso di cui all'art. 2, comma 4, della Legge n. 218/2003 e dell'art. 4 della L.R. n. 36/2008, se trattasi di società, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti dal legale rappresentante e dai soggetti di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 252/1988.

4. Le imprese di cui al comma 3 adibiscono al servizio di noleggio di cui al presente Regolamento i conducenti in possesso di patente di categoria D e di apposita abilitazione professionale di cui all'art. 116, comma 8, del D. Lgs. 03.04.1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), oppure iscritti nell'apposita sezione del ruolo dei conducenti di cui alla L.R. n. 67/1993 della provincia cui appartiene il comune.”.

5) Modifica dell'articolo 11

Al comma 2, lettera a), dell'articolo 11, dopo le parole *consorzio o cooperativa* è inserito il seguente periodo:

“o, nel caso di cui all'art. 2, comma 4, della Legge n. 218/2003 e della L.R. n. 36/2008, se trattasi di società”.

Dopo il comma 6 dell'articolo 11 è aggiunto il seguente:

“7. Qualora la richiesta di ammissione al concorso venga presentata da una società, nel caso di cui all'art. 2, comma 4, della Legge n. 218/2003 e dell'art. 4 della L.R. n. 36/2008, dovranno essere prodotti inoltre i seguenti documenti:

a) atto costitutivo, statuto ed altra documentazione legale atta a comprovare la regolare costituzione della società;

b) copia del titolo abilitativo all'attività di trasporto di viaggiatori mediante autobus con conducente o dichiarazione attestante il possesso dello stesso.”.

6) Modifica dell'articolo 13

Al comma 1, lettera h, dell'articolo 13, dopo le parole *con conducente* è aggiunto il seguente periodo:

“mediante autovettura o, nei casi di cui all'art. 2, comma 4, della Legge n. 218/2003 e dell'art. 4 della L.R. n. 36/2008, mediante autobus”.

Al comma 2, dopo le parole *titoli posseduti*, è aggiunto il seguente periodo:

“Per il punteggio relativo al titolo di studio si fa riferimento esclusivamente al più alto conseguito.”.

7) Sostituzione dell'articolo 19

L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

“Art. 19

Acquisizione del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa o la sede del vettore. La rimessa deve essere situata all'interno del territorio comunale su area privata.

2. Il servizio è offerto altresì presso le aree pubbliche (piazzole) ove sia previsto lo stazionamento dei veicoli ai sensi dell'art. 11, comma 5, della Legge n. 21/1992, individuate con apposita Deliberazione della Giunta Comunale che – presentandosene la necessità – può modificarle in qualsiasi momento. Spettano comunque esclusivamente al Comune l'allestimento, la segnaletica orizzontale e verticale e la manutenzione delle piazzole, ai sensi degli articoli 6, 7 e 37 del D. Lgs. n. 285/92. ”.

3. I noleggiatori devono prendere posto con la vettura nelle piazzole secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con il medesimo ordine. E' tuttavia facoltà del cliente scegliere la vettura di cui servirsi, indipendentemente dall'ordine suddetto.

4. E' facoltà del Sindaco l'interdizione dall'uso delle piazzole quando lo ritenga necessario, nonché l'eventuale spostamento in altra area, per motivi di interesse pubblico.

5. L'assegnatario è autorizzato ad offrire il servizio in un locale adibito ad ufficio solo nei casi in cui la rimessa sia situata in località del Comune difficilmente accessibile agli utenti.

6. Il Comune provvederà a rendere noti:

a) l'elenco dei noleggiatori con i relativi numeri telefonici;

b) le aree pubbliche adibite allo stazionamento dei veicoli da noleggio da rimessa.”.

8) Modifica dell'art. 20

Il comma 1 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:

“1. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare, da un collaboratore familiare, da un dipendente o dagli altri soggetti previsti dalla normativa vigente, sempre che tali soggetti siano iscritti nel ruolo provinciale dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 6 della Legge n. 21/1992 ed all'art. 3 della L.R. n. 67/1993 o, nel caso di cui all'art. 2, comma 4, della Legge n. 218/2003 e dell'art. 4 della L.R. n. 36/2008, siano in possesso di patente di categoria D e di apposita abilitazione professionale di cui all'art. 116, comma 8, del D. Lgs. 03.04.1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).”.

9) Abrogazione TITOLO III

Il Titolo III “IL NOLEGGIO CON AUTOBUS” (articoli da 26 a 38) è abrogato

10) Modifica TITOLO IV

Il Titolo IV “Il servizio di noleggio con conducente” è così modificato:

TITOLO III

Il servizio di noleggio con conducente

(articoli da 26 a 31)

11) Modifica dell’articolo 25, comma 1, lettera b)

“Il veicolo locato e quello sostituito devono possedere caratteristiche tecniche e amministrative analoghe;

12) Modifica dell’articolo 26 (ex articolo 39)

Il comma 1 dell’articolo 26 (ex art. 39) è abrogato.

All’articolo 26 (ex articolo 39), comma 2, il periodo “*I mezzi utilizzati, autovetture, motocarrozette od autobus*” è sostituito dal seguente: “*I mezzi utilizzati, autovetture o motocarrozette*”.

13) Modifica dell'articolo 27 (ex articolo 40)

All'articolo 27 (ex articolo 40), comma 1, lettera f), viene eliminato il periodo *“o al cronotachigrafo se trattasi di autobus”*.

14) Modifica TITOLO V

Il Titolo V *“Vigilanza sul servizio e sanzioni amministrative”* è così modificato:

TITOLO IV

Vigilanza sul servizio e sanzioni amministrative)

(articoli da 32 a 35)

15) Sostituzione dell'articolo 35 (ex articolo 48)

L'articolo 35 (ex articolo 48) è sostituito dal seguente:

“Art. 35

Provvedimento di cessazione dell'attività

1. Il Dirigente dispone la cessazione dell'attività nel caso in cui il titolare:

- a) venga a perdere uno dei requisiti previsti per l'esercizio della professione;*
- b) incorra, nell'arco di cinque anni, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a centottanta giorni;*
- c) interrompa ingiustificatamente il servizio per due mesi continuativi e comunque per tre mesi*

nell'arco di un anno;

d) non inizi il servizio entro i termini stabiliti dal presente regolamento, fatte salve eventuali proroghe;

e) sia inadempiente agli obblighi di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane (art. 3 Legge n. 433/1985) o al Registro delle Imprese (artt. 2188 e seguenti del Codice Civile);

f) abbia trasferito di fatto la rimessa fuori dal territorio del Comune di Cortona;

g) violi le norme sul cumulo di più dichiarazioni di inizio attività di cui all'art. 5 del presente Regolamento;

h) svolga attività giudicate incompatibili con l'esercizio del servizio di noleggio con conducente o trasferisca stabilmente lo stationamento del veicolo in altro comune;

i) non sottoponga il veicolo alle verifiche previste dal presente regolamento;

l) effettui il servizio avvalendosi di dipendenti non regolarmente assunti o per i quali non sono stati versati regolarmente i contributi assicurativi e previdenziali;

m) non rispetti gli obblighi fissati per lo svolgimento del servizio o si verifichi recidività in violazioni al presente regolamento o sia incorso in due sospensioni dell'attività nell'arco di un anno;

n) violi le norme sulla trasferibilità delle attività;

o) abbia utilizzato il veicolo o il titolo abilitativo per compiere o favorire attività illegali;

p) effettui il servizio nel periodo in cui l'attività è sospesa.

2. Per le modalità del procedimento, vale quanto stabilito dall'art. 34, commi 2 e 3.

3. L'ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione del provvedimento di competenza.”.

16) Modifica TITOLO VI

Il Titolo VI “Disposizioni finali” è così modificato:

TITOLO V

Disposizioni finali

(articoli da 36 a 39)

17) Modifica dell'articolo 39 (ex articolo 62)

Dopo il comma 3 dell'articolo 39 (ex articolo 62) sono aggiunti i seguenti:

“4. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento non hanno più efficacia gli atti di assegnazione individuale degli stazionamenti su area pubblica.

5. Il presente Regolamento verrà pubblicato sul sito Internet del Comune unitamente alla modulistica necessaria ai fini dell'attivazione delle procedure previste.”.

2) Di approvare il Regolamento comunale per il servizio di noleggio da rimessa con conducente, nel testo modificato composto da n. 39 articoli, allegato come parte integrante e sostanziale al presente atto;

3) Che le presenti disposizioni si applichino a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente atto.

4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del T.U. 267/2000, in separata votazione, con n. 13 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Meoni) espressi per alzata di mano dai n. 14 consiglieri presenti.

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to TANIA SALVI

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to PATRIZIA NUZZI

C E R T I F I C A T O D I P U B B L I C A Z I O N E

Il sottoscritto Vicesegretario attesta che la suesesa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio del Comune il _____ e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Cortona, li _____

IL VICESEGRETARIO

f.to OMBRETTA LUCHERINI

La presente copia è conforme all'originale depositata presso questo Ufficio Segreteria, in carta libera per uso amministrativo.

Cortona, li _____

IL VICESEGRETARIO

OMBRETTA LUCHERINI